

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-02-2018, n. 3246

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Roma, al viale Santa Teresa n. 23, presso lo studio dell'Avv. Paolo Grimaldi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Greco del Foro di Palermo, come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo Pitucco, giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Marinese, al lungotevere dei Mellini n. 10;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1244 pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 7.5.2014 e depositata il 23 luglio 2014;

ascoltata la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;

uditi gli Avvocati Giancarlo Greco per il ricorrente, e Cristiano Marinese (delegato) per la controricorrente;

raccolte le conclusioni del P.M., Dott.ssa CERONI Francesca, che ha domandato il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Palermo con decisione del 25.3.2013, n. 564, nell'ambito del processo avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Palermo, rideterminava l'assegno divorzile di cui era stato gravato il marito odierno ricorrente, quale contributo per il mantenimento della ex moglie, elevandolo da Euro 600,00 ad Euro 800,00, essendo stato richiesto un incremento maggiore. Motivava la propria scelta operando riferimento all'età matura della richiedente, oltre cinquant'anni, ed all'incremento della famiglia della beneficiaria ma anche al possesso, da parte sua, della laurea specialistica in medicina che, comunque avrebbe potuto permetterle di trovare lavoro. La ex moglie proponeva ricorso per revocazione, sostenendo che elemento decisivo nella valutazione della Corte di merito era stata la considerazione che ella avrebbe potuto lavorare, poichè risultava in possesso di laurea specialistica in medicina, mentre nella documentazione allegata in atti risultava prodotto soltanto un piano di studi della facoltà di medicina, da cui emergeva che erano stati sostenuti solo pochi esami (l'ultimo nel 2002), e pertanto non il conseguimento della laurea specialistica in medicina.

Ritenuto accertato che la laurea non era stata conseguita, la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1244/14 impugnata in questa sede, accoglieva la domanda di revocazione, e rideterminava l'assegno mensile in favore della ex moglie, incrementandolo ad Euro 1.300,00.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, S.E.. Resiste con controricorso C.E.. La controricorrente ha pure depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1. - Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 5, per aver ritenuto accoglibile la richiesta di revocazione in relazione ad un fatto, il possesso della laurea da parte dell'odierna controricorrente, che era stato oggetto di specifica controversia tra le parti e su cui il giudice impugnato aveva pronunciato.

1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura, ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 5, per aver ritenuto l'elemento della (mancanza della) laurea "decisivo" ai fini della decisione revocata, laddove, in realtà, è stato solo uno degli elementi presi in considerazione nella prima decisione della Corte territoriale, insieme con "la non più giovane età", e "l'incremento della famiglia" della odierna contro-ricorrente.

2.1. - Con il proprio primo motivo di impugnazione, da intendersi come proposto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, e non n. 5, il ricorrente contesta in realtà più cose. Innanzitutto critica che non sussiste il vizio revocatorio (bensì, se del caso, l'errore di giudizio) quando il giudice ometta di esaminare un documento (e non, piuttosto, erri a percepirne il contenuto).

Per valutare la fondatezza della censura proposta, occorre definire quale sia stato l'errore di fatto che, in base alla sentenza impugnata, ha dato accesso all'impugnazione revocatoria. Se l'errore

avesse avuto effettivamente ad oggetto l'omesso esame del documento attestante il fatto che la odierna controricorrente aveva sostenuto pochi esami, e non aveva perciò conseguito la laurea la censura proposta dall'odierno ricorrente, se del caso, avrebbe potuto anche trovare ingresso. Diversamente, però, dall'analisi degli atti emerge che la Corte d'Appello, nella sentenza revocatoria, ha ritenuto che il documento indicato sia stato valutato nel giudizio oggetto di revocazione, ma erroneamente, perchè in realtà lo stesso risulta inidoneo a dimostrare il conseguimento della laurea, di cui non vi è altra prova, ed il documento è anzi idoneo a provarne il mancato conseguimento. L'errore commesso nella prima sentenza pronunciata dalla Corte territoriale è risultato pertanto di percezione e la revocazione risultava perciò ammissibile.

In secondo luogo il ricorrente critica che, nel caso di specie, la revocazione comunque non sarebbe possibile, perchè pronunciata in merito ad un fatto che era risultato oggetto di controversia tra le parti e su cui la sentenza aveva pronunciato. La discussione sul punto deriverebbe dall'appello incidentale proposto innanzi alla Corte territoriale in riferimento alla sentenza poi revocata, in cui l'odierno ricorrente sosteneva che "b) la C. è fornita di laurea in medicina", e la controparte aveva replicato di esserne invece sfornita. Occorre allora rilevare, innanzitutto, l'incoerenza della contestazione di una decisione perchè pronunciata in merito ad un fatto che era risultato oggetto di controversia tra le parti e su cui la sentenza aveva pronunciato, operata mediante il medesimo motivo di ricorso con il quale si contesta anche l'omesso esame di quel medesimo fatto.

Tanto premesso, occorre ricordare che la norma di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, prevede che la revocazione è possibile: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa... se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Il vizio revocatorio può quindi essere certamente invocato quando il fatto su cui è caduto l'errore non aveva rappresentato affatto un "punto controverso", ma può esserlo anche nell'ipotesi che, pur essendosi le parti confrontate sul punto, il giudice abbia deciso senza tener conto del loro contrasto, non esaminando il fatto controverso sulla base delle contrapposte prove e prospettazioni, e proponendo in merito affermazioni estranee agli argomenti proposti dalle parti, nonchè fondate su una imperfetta percezione del contenuto di un documento. La sentenza si pronuncia su un contrasto quando lo esamina, non quando lo trascura.

Anche questa contestazione, pertanto, risulta infondata, ed il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

2.2. - Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura la Corte di merito per aver ritenuto l'elemento della (mancanza della) laurea "decisivo" ai fini della decisione revocata, mentre è stato solo uno degli elementi presi in considerazione nella prima decisione della Corte territoriale, che ha tenuto conto anche della non più giovane età della richiedente l'assegno divorzile, e dell'incremento della sua famiglia.

Invero, l'art. 395, n. 4, dispone che la revocazione è possibile quando "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto...", e risulta pertanto sostenibile che l'errore debba essere "decisivo". Nel caso di specie, però, nella sua prima decisione la Corte d'Appello si è impegnata a comparare elementi positivi e negativi circa la capacità di percepire futuri redditi da parte della ex moglie. Ha indicato quale fattore negativo "l'età matura", ed un fattore negativo deve considerarsi anche "l'incremento della famiglia". Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto di dover valutare anche un elemento positivo, consistente nel "possesso di laurea specialistica in medicina, sicchè ella pur nelle immaginabili difficoltà dovute alla sua non più giovane età, non è impossibilitata a trovare occupazione... appare pertanto conforme a giustizia riportare l'assegno. Questo vuol dire che il possesso della laurea specialistica risultava l'unico elemento indicato dalla Corte d'Appello a fondamento della valutazione che la ex moglie potesse in prospettiva percepire un reddito, con la

conseguenza che questo elemento è risultato certamente decisivo in merito alla decisione assunta di quantificare l'assegno divorzile in un importo contenuto.

Anche questo secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da S.E.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di C.E. e le liquida nella misura di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omissi.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018